

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 79

presentata dai Consiglieri regionali
MULA - SECHI - COCCIU - CAREDDA - SALARIS - MURA - GIAGONI

il 28 novembre 2019

Norme in materia di personale volte all'accelerazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge è composta da quattro articoli.

L'articolo 1 contiene una normativa necessaria ai fini dell'accelerazione delle attività istruttorie delle pratiche arretrate relative a premi, contributi ed erogazioni di qualsiasi natura in materia agricola. In tal senso si prevede la costituzione di una speciale task force, presso l'Agenzia ARGEA che, per un periodo di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, svolga le attività istruttorie ed invii per i conseguenti pagamenti gli elenchi dei beneficiari con i rispettivi importi all'organismo pagatore. La task force è assegnata, limitatamente al tempo di durata della stessa, con decreto del Presidente della Regione, attingendo dal personale del Sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna di cui all'articolo 1, comma 2 ter della legge regionale n. 31 del 1998.

L'articolo 2 contiene una norma che si rende necessaria al fine di dare una interpretazione autentica all'articolo 29, comma 1, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, per quanto attiene al conferimento delle funzioni di direttore generale, anche in coerenza con il decreto legislativo n. 165 del 2001.

L'articolo 3 contiene la norma finanziaria.

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Accelerazione delle attività istruttorie in materia agricola

1. Per il disbrigo delle pratiche arretrate relative a premi, contributi ed erogazioni di qualsiasi natura nel settore agricolo per le annualità pregresse è autorizzata la costituzione di una speciale task force, presso l'Agenzia ARGEA, la quale si può avvalere della collaborazione delle Agenzie LAORE e AGRIS che, per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, svolga le attività istruttorie ed invii per i conseguenti pagamenti gli elenchi dei beneficiari con i rispettivi importi all'organismo pagatore. A tal fine:

- a) la Giunta regionale entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge costituisce con propria deliberazione la task force, adottandone l'assetto organizzativo in coerenza con l'articolo 13 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione);
- b) la task force è assegnata, limitatamente al tempo di durata della stessa, con decreto del Presidente della Regione, attingendo dal personale del Sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna di cui all'articolo 1, comma 2 ter della legge regionale n. 31 del 1998;

2. Al personale assegnato alla task force è riconosciuto un incentivo economico stabilito nella Deliberazione della Giunta regionale di istituzione della medesima task force.

Art. 2

Interpretazione autentica dell'articolo 29, comma 1, della legge regionale n. 31 del 1998 (Dirigenti esterni)

1. L'articolo 29, comma 1, della legge

regionale n. 31 del 1998 si interpreta, in conformità dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e successive modifiche e integrazioni, nel senso che le funzioni di direttore generale possono essere conferite, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, esterne ai ruoli dell'amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

Art. 3

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 200.000 per l'anno 2019 ed euro 2.500.000 per l'anno 2020 e si fa fronte rispettivamente con le risorse della missione 20 - programma 03 - titolo 1- capitolo SC08.5100 e della missione 20 - programma 03 - titolo 2 - capitolo SC08.6969.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino uf-

ficiale della. Regione autonoma della Sardegna
(BURAS).